

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 793/87 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1987

che adegua i tassi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee concernente l'indennità giornaliera di missione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3856/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto e gli articoli 22 e 67 del regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno adeguare i tassi dell'indennità giornaliera di missione per tener conto dell'evoluzione delle spese rilevata nelle diverse sedi di servizio degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

1) la tabella riportata al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente:

FB)

	I	II	III
	Gradi da A 1 a A 3 e LA 3	Gradi da A 4 a A 8 da LA 4 a LA 8 e categoria B	Altri gradi
Belgio	2 390	3 285	3 040
Danimarca	2 815	4 835	4 475
Germania	2 140	3 610	3 340
Grecia	1 080	1 805	1 670
Spagna	1 910	3 760	3 475
Francia	2 060	3 470	3 210
Irlanda	2 580	3 805	3 520
Italia	1 960	3 815	3 530
Lussemburgo	2 330	3 555	3 290
Paesi Bassi	2 335	3 990	3 690
Portogallo	1 410	2 500	2 315
Regno Unito	2 080	4 785	4 425

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.

2) il testo del paragrafo 2, prima frase, è sostituito dal testo seguente :

• 2. Oltre all'importo indicato nella colonna I della tabella che precede, è rimborsato il conto dell'albergo comprendente il prezzo della camera, il servizio e le tasse, esclusa la prima colazione, nei limiti di un importo massimo di 2 480 FB per il Belgio, 3 970 FB per la Danimarca, 2 365 FB per la Germania, 1 680 FB per la Grecia, 2 940 FB per la Spagna, 2 745 FB per la Francia, 3 265 FB per l'Irlanda, 3 320 FB per l'Italia, 2 285 FB per il Lussemburgo, 2 910 FB per i Paesi Bassi, 3 130 FB per il Portogallo, 3 300 FB per il Regno Unito. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS
